Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° **Roma - Venerdì, 4 gennaio 1935 - Anno XIII** **Numero 3**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i S.gg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 dicembre 1934-XIII, n. **2058.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1934, numero 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia e il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1934-XIII, n. **2059.**

Autorizzazione all'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano ad assegnare contingenti supplementari di produzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito con legge 5 febbraio 1934, n. 307, ed il R. decreto 3 gennaio 1934, n. 18, contenenti disposizioni per l'industria zolfifera nazionale;

Visto il decreto in data 14 luglio 1934 del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, col quale l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano fu autorizzato, per l'esercizio 1934-1935, a garantire determinati prezzi minimi ai produttori nazionali di zolfo;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove norme relativamente alle quantità di zolfo che per l'esercizio suddetto possono essere messe a disposizione dell'Ufficio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Limitatamente all'esercizio 1° agosto 1934-31 luglio 1935, l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano potrà assegnare alle miniere di zolfo, che nel 1933 abbiano avuto una produzione superiore di oltre il 20 % alla media triennale contemplata all'art. 10 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1699, contingenti supplementari di produzione non superiori, nel complesso, alla differenza accertata al 31 luglio 1934, fra il totale dei contingenti assegnati alle miniere per il periodo 22 dicembre 1933-31 luglio 1934 e le minori quantità di zolfo effettivamente poste a disposizione dell'Ufficio nel medesimo periodo.

L'assegnazione di detti contingenti supplementari sarà fatta alle miniere di cui sopra, in proporzione della maggior produzione effettuata da ciascuna di esse nel 1933 in confronto alla produzione media triennale di cui all'articolo precedente.

Le determinazioni dell'Ufficio al riguardo diventeranno esecutive dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934-XII, n. 2060.

Modificazioni al regolamento per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, approvato con R. decreto 13 novembre 1931, n. 1526.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 24 marzo 1921, numero 312, sulla pesca;

Visti il R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486 che approva il regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale, ed il R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alle norme regolamentari per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, approvate con il R. decreto 13 novembre 1931, n. 1526;

Visto il parere del Comitato permanente della pesca;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo capoverso dell'art. 3 del R. decreto 13 novembre 1931, citato nelle premesse, è così modificato:

« I prefetti hanno facoltà di autorizzare, su parere del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, razionali tagli delle erbe ingombranti (alghe, canne, ecc.) nell'interesse stesso dello sviluppo della pesca ».

Il secondo capoverso del seguente art. 4 è così modificato:

« È fatta riserva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disciplinare, con propri decreti, l'uso della fiocina senza l'ausilio di fonti luminose di qualsiasi natura, del forone e di attrezzi simili, ecc ».

Il testo dell'art. 9 è modificato come segue:

« La pesca della carpa e della tinca è consentita in ogni tempo. Durante il periodo nel quale la pesca ed il commercio delle predette specie (dal 1° al 30 giugno) sono vietati in tutto il Regno per le disposizioni del Regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, il commercio della carpa e della tinca, provenienti dal lago di Garda, è consentito nelle provincie di Brescia, Trento e Verona ».

Art. 2.

Alla tabella degli attrezzi consentiti, annessa al Regio decreto che si modifica, è sostituita quella unita al presente provvedimento vistata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 91. — MANCINI.

TABELLA DELLE RETI E DEGLI ATTREZZI PERMESSI E DEI PERIODI DI LORO DIVIETO

annessa al Regolamento speciale per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, suoi affluenti ed emissario.

NOME	NOME VOLGARE	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie mg. in metri mt.	Tempo di divieto e altre disposizioni
			***A*) Reti volanti, di tratta, a catino, rettangolari (da non impiegarsi con barche fisse o ancorate)**			
Rematto	*Rematt*	Alosa	14.5	400	mg. 1800	**Dal 25 maggio al 5 giugno dalle ore 6 alle ore 20 è proibito l'uso del rematt "a battuta".**
Birba e Ciara	*Birba e Ciara*	Luccio e tinca	35 —	250	„ 1000	
Petorgna	*Pitorgna, Piciota*	Luccio, tinca	30 —	190	„ 800	
Ludrione	*Ludrio, Ludriù*	Id.	30 —	230	„ 1000	
Remattino	*Re-Mati*	Alborella	6.5	120	„ 2800	Dal 15 maggio al 15 agosto inclusi.
			***B*) Reti a strascico**			
Aolarolo	*Orarol Avarol Golandin*	Alborella	7	65 Per ciascuna delle 2 ali (galoni, galù) 30 di sacco (cima).	—	Dal 1° maggio al 31 ottobre.
Sardenaro	*Sardenar*	Luccio	30	90 Per ciascuna delle 2 ali (galoni, galù) 40 di sacco.	—	Dal 1° maggio al 31 luglio.

NOME	NOME VOLGARE	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie mg. in metri mt.	Tempo di divieto e altre disposizioni
Valanchero	*Valanchèr*	Trota	40	35 per ciascuna delle due ali, 8 di sacco	—	Dal 1° maggio a tutto agosto e durante il periodo di divieto della trota.
Brassolo	*Brassol, Brossol Rcel*	Luccio	30	50 per ciascuna delle due ali, 15 di sacco	—	Dal 1° maggio al 31 luglio.
Striara	*Striara, Striarott Reàtt, Strigna, Repiero, Arcagnett*	Id.	30	40 per ciascuna delle due ali, 15 di sacco	—	Dal 1° maggio al 31 luglio.
Striara da Spinarello	*Striara, Strigia da Ronconi*	Spinarello	5	35 per ciascuna delle due ali, 8 di sacco	—	Dal 1° aprile a tutto ottobre.

C) **Reti da posta**

NOME	NOME VOLGARE	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie mg. in metri mt.	Tempo di divieto e altre disposizioni
	a) **Coniche**					
Bertovello	*Bertabell Bertaell*	Alborella	6	3	mt. 0.5	Permesso l'uso delle tele. Per due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto è tollerato l'uso dei bertovelli di maglia non inferiore a mm. 5 di lato.
Bertovellone	*Bertàbelò*	Barbio e Cavedano	30	3.5	» 1.5	

NOME	NOME VOLGARE	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie mg. in metri mt.	Tempo di divieto e altre disposizioni
Arcone	*Arcone Bertorell Barsell*	Tinca, Luccio	20	3	mt. 1.5	Permesso l'uso per due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto degli arconi di maglia non inferiore a mm. 18 di lato.
Realtino	*Realti, Postina Tamburell*	Vairone, Scardola, Cavedano di frega	8	1.5	» 1	
	b) **Tramagli**					
Tencaro	*Tencaro, Tencar*	Tinca	40	200	» 1.5	
Scarolina	*Scarolina*	Alosa	18	20	» 1.75	Permesso l'uso per 2 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Tramaglio	*Tramacc, Tramacett Tramai*	Cavedano Vairone	11	100	» 1.5	
Spigonsola	*Spigonsola, Spigonsola da la notte (con o senza armatura)*	Alborella	6	100	» 1	Dal 15 maggio al 15 agosto inclusi.
Re da serrar	*Re da serar*	Cavedano Carpa, Scardola	8	150	» 3	
	c) **Semplici**					
Sciaola	*S-ciaola S-ciula*	Vairone, Alosa	14	350	» 1	

NOME	NOME VOLGARE	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie mg. in metri mt.	Tempo di divieto e altre disposizioni
Pendente	*Pendenti, Reù*	Alosa	17	350	mt. 6	Dal 15 maggio al 15 agosto inclusi.
Antana	*Antana*	Trota, luccio	55	350	» 3	Dal 15 ottobre al 15 gennaio in tutto il lago; o dal 1° giugno al 31 luglio a nord della congiungente Punta di Manerba-punta S. Vigilio. È permesso l'uso di una sola rete per barca.
Reone	*Reù, Reò, Reon*	Carpione	45	120	» 6	
	d) **Vari**					
Tirlindana	*Dindana, Pesca, Tram, Matross*	Trota	—	—	—	Non è permesso l'uso di più di tre tirlindane per barca.
Ami	*Ami*	Anguilla, Luccio	—	—	—	
Fiocina, forone e simili	*Fossina, Forò*	Tinca, Anguilla Luccio, ecc.	—	—	—	Vedi art. 4.
Canna	*Cana*	Cavedano, Scardola	—	—	—	Vedi art. 5.
Bilancino			—	—	—	

NOME	NOME VOLGARE	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie mg. in metri mt.	Tempo di divieto e altre disposizioni
Antana		Coregone	40	450	mt. 10	Dal 15 ottobre al 15 gennaio in tutto il lago; e dal 1° giugno al 31 luglio a nord della congiungente punta di Manerba - punta S. Vigilio. È permesso l'uso di una sola rete per barca.
Reone		Agone	25	200	8	
Gonfalone		Cavedano	18	—	—	
Vangaiola		Gamberetti	—	—	—	
Bertovello con ali armate	*Aeroplano*	Anguilla	10	—	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ACERBO.

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1934-XIII.

Variazioni della misura dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e riduzione del prezzo di vendita dei fiammiferi uso camera e controvento. Istituzione di nuovi condizionamenti di fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e l'annessa convenzione col Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, veduti i Nostri precedenti decreti 14 gennaio e 24 aprile 1933;

Vedute le proposte della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1934 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi è variata come appresso:

a) da L. 0,3173 a L. 0,3284 per ogni scatola di cartone contenente 100 cerini normali;

b) da L. 0,1595 a L. 0,1638 per ogni scatola di legno contenente 50 cerini normali con fosforo amorfo (di sicurezza);

c) da L. 0,3173 a L. 0,3289 per ogni scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo;

d) da L. 0,3173 a L. 0,3299 per ogni scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti con fosforo amorfo (di sicurezza);

e) da L. 0,1752 a L. 0,1620 per ogni scatola di cartone contenente 100 cerini grossi con sesquisolfuro di fosforo;

f) da L. 0,1741 a L. 0,1625 per ogni scatola di cartone contenente 100 cerini grossi con fosforo amorfo (di sicurezza);

g) da L. 0,3517 a L. 0,3072 per ogni scatola di cartone contenente 100 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza);

h) da L. 0,2053 a L. 0,1702 per ogni scatola di cartone a tabacchiera contenente 50 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza);

i) da L. 0,0825 a L. 0,0825 per ogni bustina di cartoncino dorato contenente 20 cerini grossetti con fosforo amorfo (di sicurezza);

k) da L. 0,1809 a L. 0,1807 per ogni scatola di legno contenente 50 fiammiferi paraffinati normali, di sicurezza, del tipo svedese;

l) da L. 0,1809 a L. 0,1815 per ogni scatola di legno contenente 50 fiammiferi paraffinati ridotti, di sicurezza, del tipo svedese;

m) da L. 0,3840 a L. 0,3942 per ogni bossolo di cartone contenente 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia di sesquisolfuro di fosforo variamente colorata;

n) da L. 0,2357 a L. 0,2350 per ogni bustina di cartoncino contenente 28 fiammiferi di legno paraffinato e colorato del tipo « Minerva »;

o) da L. 0,38 a L. 0,3911 per ogni doppia bustina di cartoncino contenente 48 fiammiferi di legno paraffinato e colorato del tipo « Minerva »;

p) da L. 0,1863 a L. 0,1888 per ogni busta pubblicitaria contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato e colorato del tipo « Minerva gigante ».

q) da L. 1,0244 a L. 1,1098 fino al 31 dicembre 1934 e successivamente a L. 0,6493, per ogni scatola di cartone contenente 200 fiammiferi di legno variamente colorato del tipo « Uso camera »;

r) da L. 0,7725 a L. 0,8142 fino al 31 dicembre 1934 e successivamente a L. 0,3077 per ogni scatola di legno contenente 30 fiammiferi di legno del tipo « Controvento »;

s) da L. 0,119 a L. 0,1213 per ogni busta, astuccio o gamella di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno solforato e capocchia di sesquisolfuro di fosforo;

t) da L. 0,0876 a L. 0,0891 per ogni busta di cartoncino contenente 70 fiammiferi di legno solforato con capocchia di fosforo amorfo (di sicurezza).

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1935 sono istituite le seguenti specie di fiammiferi appresso indicati:

A) Scatola piccola di legno, a cassettino, contenente 40 tizzoncini controvento;

B) Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi controvento del tipo « Minerva »;

C) Assicelle con 18 fiammiferi di legno paraffinato e colorato dei tipo « Minerva » coperte a libretto da cartoncino bianco sul cui esterno è stampato uno stemma avente al centro l'aquila sabauda circoscritta da zona anulare portante la dicitura « Monopoli di Stato - Italia ».

Alle specie di condizionamento ed ai tipi di fiammiferi anzidetti sono fissate, in via esperimentale, le seguenti caratteristiche:

Specie distinta con la lettera *A*:

Dimensioni esterne del condizionamento:

a) involucro:

lunghezza m/m 42;

larghezza m/m 28;

altezza m/m 13;

b) tiretto:

lunghezza m/m 42 (compresa la carta di rivestimento);

larghezza m/m 25,5;

altezza m/m 11.

Spessore comune al legno dell'involucro e del tiretto esclusa la carta di rivestimento; spalmatura di pasta fosforica sui lati esterni dell'involucro in misura due volte m/m 39 × 13.

Dimensioni del tizzoncino formato da cordicella di canapa ritorta, colorata in verde e verniciata:

lunghezza m/m 34 - 35 con la capocchia;

lunghezza m/m 33,5 - 34,5 senza la capocchia;

diametro dello stelo m/m 1,25;

lunghezza della pasta controvento, compresa la capocchia m/m 17.

Specie distinta con la lettera *B*:

Dimensioni della bustina formata di cartoncino monolucido, grigio chiaro, eventualmente colorato, e munita di una zona di m/m 40 × 12 spalmata di fosforo amorfo:

lunghezza m/m 53;

larghezza m/m 41.

Dimensioni del cartoncino m/m 131 × 40 escluse le doppie espansioni laterali per m/m 51 coprono lo spessore dei fiammiferi e ognuna delle quali, per un tratto di m/m 40, è larga m/m 3 e pel consecutivo tratto di m/m 11, è larga m/m 10.

Spessore del cartoncino m/m 0,26; peso gr. 200-220 per mq.

Dimensioni del fiammifero di legno colorato in rosso:

lunghezza m/m 35-36, escluse le due zone di sostegno, ma compresa la capocchia;

lunghezza della pasta controvento, compresa la capocchia, m/m 17;

larghezza del fiammifero alla base del fuscello m/m 4.

Per la specie distinta con la lettera *C*:

Dimensioni del cartoncino bianco monolucido:

lunghezza m/m 90;

larghezza m/m 57;

spessore m/m 0,26; peso gr. 200-220 per mq.

Dimensioni del fiammifero di legno colorato in rosso, con paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno la metà del fiammifero tenuto acceso in posizione verticale:

lunghezza (esclusa la base di m/m 10 x 53) m/m 30-31, con la capocchia;

larghezza m/m 2,95;

spessore m/m 1;

lunghezza della capocchia non meno di m/m 4.

La base di ogni assicella è inguainata entro una fascetta di carta delle dimensioni di m/m 23 x 52, la quale avvolge la base stessa con lembi eguali e porta sulla faccia anteriore esterna una zona di m/m 11 x 52 spalmata di fosforo amorfo.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione e la tariffa di vendita al pubblico dei condizionamenti di cui alle lettere *A* e *B* del precedente articolo sono stabiliti nella misura seguente:

L. 0,3306 d'imposta per ogni scatola di 40 tizzoncini controvento da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,50;

L. 0,1973 d'imposta per ogni bustina « Minerva » controvento da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,30.

Pel condizionamento di cui alla lettera *C* del suindicato articolo, l'imposta è fissata in L. 0,0679 per ogni condizionamento. Le assicelle dovranno essere cedute dal Consorzio al prezzo di L. 10, per ogni pacco di 100 unità esclusivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per essere vendute al pubblico entro appositi condizionamenti di generi di Monopolio.

Art. 4.

La vigente tariffa di vendita al pubblico è confermata pei condizionamenti indicati all'art. 1 del presente decreto, salvo quelli corrispondenti alle lettere:

q) ed *r*), la cui tariffa rimarrà invariata rispettivamente in L. 1,50 e L. 1 fino al 31 dicembre p. v. e col 1° gennaio 1935 sarà ridotta come appresso:

q) Uso camera da L. 1,50 e L. 1 per ogni scatola di 200 fiammiferi;

r) Controvento da L. 1 a L. 0,45 per ogni scatola di 30 fiammiferi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10606)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1934-XIII.
Revoca del riconoscimento di tredici stazioni di cura, soggiorno e turismo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che le stazioni di cura, soggiorno e turismo di Acquasanta, Andorno Micca, Bovegno, Ceres, Gargnano, Lizzano in Belvedere, Luserna S. Giovanni, Orta Novarese, Pompei, S. Stefano di Cadore, Torre Pellice, Zara e Zocca non hanno realizzato, nell'ultimo triennio, dai cespiti indicati alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, un provento medio annuo di almeno L. 20.000;

Udito il Commissariato per il turismo ed il Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Veduto l'art. 3 della legge 29 gennaio 1934, n. 321;

Decreta:

Il riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sopra indicate è revocato.

L'Alto Commissario per la provincia di Napoli ed i Prefetti delle provincie di Ascoli Piceno, Vercelli, Brescia, Torino, Bologna, Novara, Belluno, Zara e Modena sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(3)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1934-XIII.
Classificazione di trentaquattro stazioni di cura, soggiorno e turismo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 3 della legge 29 gennaio 1934, n. 321;

Uditi il Commissariato per il turismo ed il Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Bognanco (Novara), i territori dei comuni di Bormio (Sondrio) e di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) indicati rispettivamente nei decreti Ministeriali 21 aprile 1930 e 30 novembre 1926, il territorio del comune di San Pellegrino (Bergamo) nei limiti della circoscrizione preesistente al R. decreto 1° marzo 1928, n. 563, nonchè i territori dei comuni di Arco e di Roncegno (Trento), indicati nelle leggi provinciali austriache 12 novembre 1899 B.L.P. nn. 22 e 24 dell'anno 1900, e nelle relative disposizioni esecutive, sono classificati stazioni di cura.

Art. 2.

I comuni di Arenzano (Genova), Bellagio (Como), Chiavari (Genova), Chiesa (Sondrio), Folgaria (Trento), Gressoney (Aosta), Lavagna (Genova), Luino (Varese), Ponte di Legno (Brescia), Rapallo (Genova), Riva del Garda (Trento), Selvino (Bergamo), Sestri Levante (Genova), Taormina (Messina), Gardone Riviera e Salò (Brescia), i territori dei comuni di Cava dei Tirreni (Salerno), e di Courmayeur (Aosta) indicati nel decreto Ministeriale 30 giugno 1928, la frazione Marina del comune di Massa (Massa e Carrara) il territorio del comune di Pallanza (Novara) indicato nel decreto Ministeriale 28 ottobre 1927, il territorio del comune di Pesaro nei limiti della circoscrizione preesistente al R. decreto 23 febbraio 1929, n. 285, il territorio del comune di Pescara già costituente il comune di Castellammare Adriatico, il territorio del comune di San Candido (Bolzano) nei limiti della circoscrizione preesistente al R. decreto 18 ottobre 1928, numero 2493, il comune di Sorrento (Napoli), esclusi i territori dei cessati comuni di Meta e Piano di Sorrento, le frazioni Vallombrosa, Saltino e Lago del comune di Regello (Firenze), nonchè i territori dei comuni di Brennero (Bolzano), Laurana (Fiume) e Lussimpiccolo (Pola), indicati rispettiva-

mente nelle leggi provinciali austriache 15 settembre 1899, B.L.P. n. 17 del 1910, 10 dicembre 1905, B.L.P. n. 4 del 1906, e 7 giugno 1892 B.L.P. n. 12, e nelle relative disposizioni esecutive, sono classificati stazioni di soggiorno.

Art. 3.

Il comune di Santa Margherita Ligure (Genova), i territori del comune di Genova già costituenti i comuni di Nervi e di Pegli, con l'aggiunta delle parti di territorio dei cessati comuni di Sant'Ilario Ligure, Quinto al Mare e Prà, indicate nel decreto Ministeriale 21 aprile 1930, nonchè i territori del comune di Grado (Trieste) e della frazione Portorose del comune di Pirano (Pola), indicati rispettivamente nelle leggi provinciali austriache 25 giugno 1892, B.L.P. n. 15, e 25 luglio 1897, B.L.P. n. 21, e nelle relative disposizioni esecutive, sono classificati stazioni di cura e soggiorno.

Art. 4.

I comuni di Firenze e di Siena sono classificati stazioni di turismo.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(2)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1934-XIII.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Società anonima Unione Subalpina di Assicurazioni, con sede in Torino, e la Compagnia d'assurances à primes fixes contre les accidents et autres risques « La Protectrice », con sede in Parigi, per la concentrazione dell'intero portafoglio italiano della seconda di dette società alla Società anonima Unione Subalpina di Assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133; concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società anonima Unione Subalpina di Assicurazioni (U.S.A.), con sede in Torino, e la Compagnia d'assurances à primes fixes contre les accidents ed altres risques « La Protectrice » con sede in Parigi, hanno deliberato la concentrazione mediante trasferimento del portafoglio italiano della seconda di dette Società alla Unione Subalpina di Assicurazioni;

Considerato che le predette Società risultano attualmente autorizzate ad esercitare nel Regno l'assicurazione nei rami incendio, infortuni e responsabilità civile;

Considerato che la Società anonima Unione Subalpina di Assicurazioni (U.S.A.) dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dal trasferimento;

Vista la convenzione in data 17 dicembre 1934 dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della concentrazione predetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 17 dicembre 1934 per notaio Mandelli Silvio di Torino (repertorio n. 4096-2808) tra la Società anonima Unione Subalpina di Assicurazioni (U.S.A.), con sede in Torino, e la Compagnie d'assicurances à primes fixes contre les accidents et autres risques « La Protectrice » con sede in Parigi, per la concentrazione mediante trasferimento dell'intero portafoglio italiano della seconda di dette Società alla Società anonima Unione Subalpina di Assicurazioni.

Art. 2.

La Società anonima Unione Subalpina di Assicurazioni è autorizzata a continuare l'assicurazione nei rami incendio, furti, infortuni, responsabilità civile e cristalli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 3.

È revocata nei confronti della Rappresentanza Generale in Italia della Compagnie d'assicurance à primes fixes contre les accidents autres risques « La Protectrice » con sede in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione.

Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(13)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1934-XIII.

Nomina dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso alcune Borse valori del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1932, concernente il numero dei componenti dei Comitati predetti presso alcune Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1934 per la nomina del presidente dei Comitati stessi;

Sentiti i presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli e Trieste;

Decreta:

Per ciascuna delle Borse valori sottoindicate sono nominati componenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, per il biennio 1935-36, oltre il presidente, i seguenti agenti di cambio:

Borsa di Milano: Aletti Arturo, Bello Mario, Ghezzi Domenico, Jarach Emilio, Pullè Roberto e Spaggiari Giuseppe;

Borsa di Roma: Palombelli Giuseppe, Pistrucci Goffredo, Recanati Ugo, Rinaldi Arturo, Tanlongo Ugo e Turchetti Elio;

Borsa di Genova: Ginella Egisto, Graziani Carlo, Lavaggi Giancarlo, Pellerani Lorenzo, Pitto Davide Emanuele e Ramella Francesco;

Borsa di Torino: Caffarena Giacomo, Foà Roberto, Garrone Edoardo, Morelli Dario, Ovazza Alfredo e Vellani Federico;

Borsa di Napoli: D'Errico Silvestro, Grammatico Giuseppe e Pittore Alberto;

Borsa di Trieste: Levi Alberto e Schiffmann Nino.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(1)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934-XIII.

Determinazione dell'aliquota di tassa di scambio sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 81 a 87 della legge 28 luglio 1930, numero 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Decreta:

Articolo unico.

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1935 la tassa di scambio sulle essenze destinate all'esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze		Quota di tassa per Kg.
Arancio amaro	L.	1 —
Arancio dolce	»	1,35
Mandarino	»	2,55
Limone a spugna	»	0,55
Limone a macchina	»	0,45
Bergamotto	»	0,90

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(19)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1934-XIII.

Proroga dello speciale trattamento di cui al decreto Ministeriale 9 giugno 1934 concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente aumento dell'aliquota della tassa di scambio;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, col quale vengono dettate nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie ed i prodotti tessili;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1934, n. 55309, concernente la restituzione fino al 31 dicembre 1934 della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per un semestre lo speciale trattamento di che al suddetto decreto Ministeriale 9 giugno 1934, n. 55309;

Decreta:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 30 giugno 1935 lo speciale trattamento di che al decreto Ministeriale 9 giugno 1934, n. 55309, concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati, sotto l'osservanza delle norme con lo stesso decreto stabilite e richiamate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(20)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1460 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Giuseppe, figlio del fu Antonio e di Eufemia Michelich, nato a Roveria di Dignano il 18 gennaio 1889 e abitante a Dignano n. 1113, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzideta anche alla moglie Vitassovich Oliva fu Antonio e fu Maria Micuglian, nata a Lavarigo il 7 aprile 1892, ed ai figli, nati a Dignano: Maria, il 4 settembre 1911; Eufemia, il 6 gennaio 1913; Anna, il 29 settembre 1914; Rosa, il 22 ottobre 1919; Albina, il 5 febbraio 1921; Graziadio, l'11 febbraio 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8834)

N. 1462 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Marco, figlio del fu Martino e di Caterina Butcovich, nato a Roveria di Dignano l'11 giugno 1888 e abitante a Gaiano di Dignano n. 166, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paicovich Maria fu Natale e fu Maria Dragoset, nata a Sanvincenti il 20 maggio 1888, ed al figlio Mario, nato a Roveria il 29 agosto 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8835)

N. 1473 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Martino, figlio del fu Antonio e di Maria Anna Razzan, nato a Roveria di Dignano il 18 novembre 1868 e abitante a Gaiano di Dignano n. 165, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cuttich Eufemia fu Giovanni e di Maria Grubessich, nata a Roveria il 20 dicembre 1882.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8836)

N. 1468 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Michele, figlio del fu Matteo e della Maria Missan, nato a Roveria di Dignano il 23 marzo 1885 e abitante a Gaiano di Dignano n. 164, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitassovich Caterina di Antonio e fu Vlassich Eufemia, nata a Roveria il 27 febbraio 1895, ed ai figli nati a Roveria: Michele, il 21 gennaio 1911; Antonio, il 3 settembre 1919, ed Anna, il 19 luglio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8848)

N. 1352 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Matteo, figlio del fu Martino e della Eufemia Paicovich, nato a Sanvincenti il 18 gennaio 1859 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fabaz Maria fu Pasquale e fu Agata Biasich, nata a Sanvincenti il 2 novembre 1853, ed al figlio Matteo, nato a Sanvincenti il 31 marzo 1886, alla nuora Biasich Fosca fu Giuseppe e fu Maria Bullessich, nata a Sanvincenti il 21 marzo 1879 moglie di Matteo Mazzan ed ai nipoti figli di Matteo Mazzan e di Biasich Fosca, nati a Sanvincenti: Michele, il 2 marzo 1909, Maria il 4 maggio 1911 ed Emma, nata a Rovigno il 2 febbraio 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 274.

Media dei cambi e delle rendite

del 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.71
Inghilterra (Sterlina)	57.80
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	379.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.78
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.585
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.05
Svezia (Corona)	2.99
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	84.975
Id. 3,50 % (1902)	83.175
Id. 3 % lordo	61.80
Prestito Conversione 3,50 %	84.20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.10
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.125
Id. id 5 % id. 1941	103.60
Id. id. 4 % id. 1943	99.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 1.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.71
Inghilterra (Sterlina)	57.80
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	379.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.78
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.585
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.05
Svezia (Corona)	2.99
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906) ex	83.13
Id. 3,50 % (1902) ex	81.675
Id. 3 % lordo	61.30
Prestito Conversione 3,50 % ex	82.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.125
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.175
Id. id. 5 % id. 1941	103.675
Id. id 4 % id. 1943	99.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 16 febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Chiaruttini Duilio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro settennali 3ª serie 1 — Ammontare del capitale: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza, senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10577)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 30 nov. 934-XIII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.769.490.936, 11	— 70.605
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	26.903.708, 96		+ 516
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	149.587, 60		+ 47
		27.053.296, 56	+ 563
Riserva totale . . . . . L.		5.796.544.232, 67	— 70.042
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		293.601.961, 16	+ 5.393
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.329.116.413, 21	— 43.799
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.286.297, 09	+ 393
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.782.765.808, 33		— 23.065
Anticipazioni { su sete e bozzoli . . . . »	33.731, 95		—
		1.782.799.540, 28	— 23.065
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.382.914.835, 22	+ 33
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	56.024.105, 45		— 17.727
altri . . . . »	41.776.192, 37		— 70
		97.800.297, 82	— 17.797
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		165.327.409, 45	+ 22
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.084.782.072, 95	— 322
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	141.415.308, 50		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	254.800.534, 33		— 125
Debitori diversi . . . . »	527.994.810, 01		— 14.917
		986.695.652, 84	— 15.042
Spese . . . . L.		135.781.197, 95	+ 577
L.		17.032.448.015, 64	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28.157.674.259, 12	— 242.284
L.		45.190.122.274, 76	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		391.580.779, 32	— 151
TOTALE GENERALE . . . . L.		45.581.703.054, 08	

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 26 novembre 1934-XIII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(6889)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000.

dicembre 1934 (XIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 30 nov 1934-XIII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		13.015.992.050 —	— 145.861
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		313.230.831,03	— 10.854
Depositi in conto corrente . . . . . . »		455.601.265,11	+ 25.585
Conto corrente del Regio tesoro . . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		14.084.824.146,14	— 131.130
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		59.016.427,45	— 9.929
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . »		1.269.236.336,20	— 33.934
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl interno conto corrente . »		11.451.249,44	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L.	142.438.301,68		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	571.618.107,84		+ 9.640
		760.056.409,52	+ 9.640
Rendite del corrente esercizio . . . . . L.		215.363.446,89	+ 1.695
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—	—
L.		17.032.448.015,64	
Depositanti . . . . »		28.157.674.259,12	— 242.284
L.		45.190.122.274,76	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		391.580.779,32	— 151
TOTALE GENERALE . . . L.		45.581.703.054,08	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 41,15 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 44,33 %

Servizio Ragioneria - Il capo servizio: Rosai.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 %	290001	35 —	Biglietti *Farmacista* Giovanni fu Domenico, dom. a Sciolze (Torino) ipotecata.	Biglietti *Melchiorre-Giovanni-Battista* fu Domenico, dom. come contro, ipotecata.
»	143468	17,50	Ballabio *Enrichetta* di Anacleto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Senago (Milano).	Ballabio *Anna* di Anacleto, minore ecc. come contro
»	258248	287 —	De Palo *Nicola* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Moramarco Chiara fu Domenico, ved. di De Palo Vincenzo, dom. a Gravina di Puglia (Bari).	De Palo *Angelo-Nicolò* fu Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	434506	171,50	Gibezzi Anacleto fu *Carlo-Giuseppe*, dom. a Gravedona (Como).	Gibezzi Anacleto *Riccardo* fu *Giuseppe-Carlo* dom. come contro.
»	303821	51,50	Ansaldi *Alberto* di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mombello Monferrato (Alessandria).	Ansaldi *Umberto* di Pietro, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro novennale 1ª serie	735	Cap. 11.500 —	Borella *Maria* fu Italo, minore sotto la tutela di Cipelli Rosa	Borella *Mario* fu Italo, minore ecc. come contro.
3,50 %	122655	490 —	Locatelli Teresa fu Rocco, minore sotto la p. p. della madre Banderali *Angela* di Ambrogio, vedova Locatelli, dom. a Garlasco (Pavia); con usufrutto vitalizio a Banderali *Angela* di Ambrogio, ved. di Locatelli Rocco, dom. a Garlasco.	Locatelli Teresa fu Rocco, minore sotto la p. p. della madre Banderali *Maria-Angela* di Ambrogio, ved. ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Banderali *Maria-Angela* di Ambrogio, ved. ecc. come contro.
» »	125315 125316	350 — 350 —	*Caquatto* Maria, *Caquatto* Francesca-Rina, fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Mantino Caterina, moglie di *Caquatto* Gio. Battista, dom. a Castellamonte (Torino).	*Caquatti* Maria, *Caquatti* Francesca-Rina, fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Montino Caterina, moglie di *Caquatti* Gio. Battista, dom. come contro.
» »	734408 759175	168 — 42 —	Casale *Giuseppina* fu Girolamo, moglie di Tuozzo Gioacchino di Michele, dom. a Sala Consilina (Salerno).	Casale *Caterina-Maria-Giuseppa* fu Girolamo, moglie ecc. come contro.
» »	108152 143756	105 — 560 —	*Carluccini* Filomena fu Gaetano, ved. di Mappelli Luigi, dom. a Napoli.	*Carluccino* Filomena fu Gaetano, ved. ecc. come contro.
»	407809	507,50	Libertà Giuseppe di *Amerigo*, dom. a Treviso, vincolata.	Libertà Giuseppe di *Almerico*, dom. a Treviso, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10497)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3, 50 %	275950	3.500 —	Caroli *Adelaide* fu Amedeo, nubile, domt. a Napoli	Caroli *Adele* fu Amedeo, domt. a Napoli.
»	310901	157, 50	Cannarella Giuseppe, Maria, Siria fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Crosara Antonia, ved. di Cannarella Antonio, domt. a Milano.	Cannarella Giuseppe, Maria, Siria fu Antonio *o Antonino*, minori ecc. come contro.
»	69905	420 —	Raiteri *Giuseppe-Luigi* di Giuseppe, domt. a Camagna Monferrato (Alessandria).	Raiteri *Luigi* di Giuseppe, domt. come contro.
»	431097	819 —	*Buscini Grazia* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Gallaro Concettina fu Natale, domt. a Pozzallo (Ragusa)	*Busciuni Orazia* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	302529	87, 50	Prisco *o di Prisco* Salvatore *di Domenico*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Terzigno (Napoli).	*Prisco* Salvatore di *Antonio*, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	358424	520 —	Beccaria *Carmela*, Enrico e Giuseppe fu Cesare, minori sotto la tutela di Beccaria Attilio fu Bonaventura, domt. a Brescia, in parti uguali.	Beccaria *Angela-Domenica-Carmela*, Enrico e Giuseppe fu Cesare, minori ecc. come contro.
3, 50 %	360590	98 —	Pasteur *Francesco* fu *Grato*, domt. a Fontainemore (Torino) ipotecata.	Pasteur *Giovanni-Francesco* fu *Giovanni-Grato*, domt. come contro, ipotecata.
»	684495	122, 50	Pasteur Giovanni-Francesco fu *Grato*, domt a Pont-S. Martin (Torino) ipotecata.	Pasteur Giovanni-Francesco fu *Giovanni-Grato*, domt. come contro, ipotecata.
»	263278	322 —	Cazzani Costanzo fu Carlo, domt. a Pavia; con usufrutto vitalizio a De Giorgi *Giuseppina* fu Pietro, domt. a Pavia.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a De Giorgi *Maria-Giuseppa* fu Pietro, domt. a Pavia.
»	251115	112 —	*Furia* Maria, Salvatore, Andrea e Tommaso fu Isidoro, minori sotto la p. p. della madre *Furia* Antonina fu Salvatore, ved. di *Furia* Isidoro, domt. a Ficazzi (Palermo); con usufrutto vitalizio a *Furia* Antonina di cui sopra.	*Floria* Maria, Salvatore, Andrea e Tommaso fu Isidoro, minori sotto la p. p. della madre *Floria* Antonina fu Salvatore, ved. di *Floria* Isidoro, domt. come contro; con usufrutto vitalizio a *Floria* Antonina di cui sopra.
»	48746	45, 50	*Manzi* Matilde di Antonio, domt. a Napoli.	*Mansi* Matilde di Antonio, domt. a Napoli.
Prestito Nazionale 5 %	20350	100 —	Bianchi *Annetta* fu Angelo-Alessandro, minore sotto la p p della madre Acquarone Maria, ved. di Bianchi Angelo-Alessandro, domt. a Novi Ligure (Alessandria).	Bianchi *Anita* fu Angelo-Alessandro, minore, ecc. come contro.
3, 50 %	387061	787, 50	Delmiglio *Luigi*, Celestina, Carolina, Albertina e *Santina*, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Piacenza.	Delmiglio Celestina, Carolina, Albertina e *Sante-Alessandro di Giuseppe*, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Piacenza: *ed eredi indivisi* di Delmiglio *Luigi di Giuseppe*.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Debito Comuni di Sicilia	8462	96, 90	Cannizzo Girolamo del fu Sebastiano qual marito e dotatario della signora Palazzolo *Antonietta* fu Girolamo.	Cannizzo Girolamo del fu Sebastiano qual marito e dotatario della signora Palazzolo *Rosaria-Maria-Eletta* fu Girolamo.
3, 50 %	305120	21 —	*La Porta* Giacomo fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Del Santo Carmela, ved. di *La Porta* Angelo, domt. a Castel Campagnano (Caserta).	*Della Porta* Giacomo fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Del Santo Carmela ved. di *Della Porta* Angelo, domt. come contro.
»	19705	220, 50	De Ciampis *Michela-Arcangela-Filomena* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Morcone (Benevento).	De Ciampis *Filomena-Michela-Arcangela* di Michele, minore ecc. come contro.
»	257114	70 —	Quintili Silvia fu *Emilio* minore sotto la p. p. della madre Crisanti Flora fu Francesco, ved. Quintili domt. a Roma.	Quintili Silvia fu *Emidio*, minore ecc. come contro.
3, 50 % Mista	2183	700 —	*Avino* Alfonso fu Ferdinando, domt. a Viggiano (Potenza).	*d'Avino* Alfonso fu Ferdinando, domt. a Viggiano (Potenza).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10428)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Terlizzi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 19 marzo 1934 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacante nel comune di Terlizzi;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 ottobre 1934 col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Terlizzi nell'ordine appresso indicato:

1° Baldassarre cav. Giovanni . . . con punti 114 su 150
2° D'Antino cav. Francesco . . . con punti 103 su 150
3° Carminelli Etrusco . . . . con punti 102 su 150
4° Ingusci rag. Pasquale . . . con punti 101 su 150
5° Pansini cav. Giuseppe . . . . con punti 101 su 150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(17)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Lentini.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 1° gennaio 1934, prorogato con provvedimento del 4 aprile successivo, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacante nel comune di Lentini;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 ottobre 1934 col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Lentini nell'ordine appresso indicato:

1° Pace dott. Gerardo . . . . con punti 129 su 150
2° Carminelli Etrusco . . . . . con punti 115 su 150
3° Garro Luigi . . . . . con punti 101 su 150
4° Bornò Emanuele . . . . . con punti 100 su 150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siracusa per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(16)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.